

Edizione di giovedì 26 settembre 2013

DICHIARAZIONI

Rivalutazioni: rebus in Unico

di Giovanni Valcarenghi

PENALE TRIBUTARIO

I "furbetti" tra sequestri e dintorni

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Costi occulti: gli elementi certi e precisi sono sempre da valutare

di Maurizio Tozzi

IVA

L'omessa dichiarazione non fa perdere il credito Iva

di Leonardo Pietrobon

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Finanziamenti infruttiferi banditi dal transfer price

di Ennio Vial, Vita Pozzi

DICHIARAZIONI

Rivalutazioni: rebus in Unico

di **Giovanni Valcarenghi**

Espletamento degli **ultimi controlli prima dell'invio telematico definitivo**; è questa una delle attività più frequenti di questi giorni all'interno degli studi professionali. E' noto che, solitamente, le ultime questioni che giacciono sulla scrivania sono quelle meno gradite o, quantomeno, quelle in relazione alle quali mancano precise indicazioni operative. Capita proprio questa situazione per i contribuenti che hanno provveduto ad effettuare la **rivalutazione delle quote di partecipazione e delle aree**, pagando l'imposta sostitutiva nell'anno 2012.

In linea di principio, dobbiamo ricordare che le persone fisiche che hanno operato la rivalutazione debbono **esporre i dati** della medesima nel **quadro RM** (aree) e/o nel **quadro RT** (quote di partecipazione) del **modello UNICO**. Tale adempimento è richiesto dall'Agenzia al fine di poter **effettuare i controlli in merito al corretto versamento** della imposta sostitutiva (specialmente nel caso di pagamento rateale) e per poter cristallizzare i nuovi valori fiscalmente riconosciuti per effetto della rivalutazione. Peraltra, l'Agenzia delle entrate ha precisato, al riguardo, che l'**omessa compilazione** delle specifiche sezioni di UNICO **non inficia la validità della rivalutazione** (e non poteva essere altrimenti, in quanto la norma nulla prevede al riguardo), anche se l'omissione determina, comunque, l'applicazione della sanzione di 258 euro, eventualmente riducibile ad 1/3 nel caso di definizione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Fatte tali premesse, la problematica che oggi emerge è la seguente: **nel corso del 2012**, e precisamente entro la **data del 30 giugno** di quell'anno, si è potuto operare la rivalutazione e, secondo le **istruzioni** per la compilazione del modello **UNICO 2012** (relativo ai redditi 2011), **era necessaria l'esposizione** delle informazioni nella dichiarazione. La motivazione, probabilmente, risiedeva nel fatto che tale modifica del costo fiscalmente riconosciuto poteva interessare anche delle cessioni di beni effettuate nella seconda parte dell'anno 2011, quindi con un impatto diretto sugli imponibili di quell'anno. Chi ha correttamente osservato le prescrizioni, era convinto di avere già adempiuto in modo completo all'obbligo informativo.

Oggi, nella **dichiarazione dell'anno 2012**, si ritrovano, però, delle **istruzioni** per la compilazione delle apposite sezioni dei quadri RM e RT **che ricalcano** esattamente **quelle dell'anno precedente**, con la conseguenza che, secondo quanto si legge, sembrerebbe sussistere un nuovo obbligo informativo, sia pure riferito ai medesimi dati.

La **ripetizione**, in sé, **appare una forzatura**, tenuto conto del fatto che, in linea di principio, non possono essere richieste al contribuente informazioni già in possesso dell'Agenzia; in tal caso, se la comunicazione è già avvenuta, il dato è noto e non dovrebbe esservi problema nel caso di mancata compilazione sul 2012.

Tuttavia, da più parti si teme che, ove si voglia adeguarsi per il quieto vivere, **il fisco possa erroneamente memorizzare due rivalutazioni**, con la conseguenza che potranno essere erroneamente **contestati degli omessi o carenti versamenti**, quando invece tutto è avvenuto nella massima regolarità (il problema potrebbe essere ancor più evidente nel caso della scelta del versamento rateale).

Al contrario, vi può essere anche il caso di colui che, **lo scorso anno, non ha inserito i dati** della rivalutazione, pura avendola fatta, ed oggi **si chiede** se sia **opportuno agire con una integrativa**, quando la dichiarazione del 2012 consentirebbe, in linea di principio, di fornire le medesime informazioni a suo tempo omesse.

Come comportarsi, allora? A parere di chi scrive, la presunta illogicità dell'obbligo di doppia indicazione potrebbe essere giustificata nel seguente modo: **l'indicazione "anticipata" nel 2011 si rendeva necessaria** in quelle **ipotesi** in cui il **bene** oggetto di rivalutazione avesse già **generato materia imponibile nel 2011**, per effetto di una cessione nel corso del 2° semestre del medesimo anno. Diversamente, per chi non avesse ceduto il bene, si potrebbe tranquillamente ipotizzare l'indicazione della rivalutazione passata nel modello UNICO 2013, seguendo il consolidato principio per cui la rivalutazione va esposta nella dichiarazione dell'anno di versamento.

Ove si condividesse questa lettura, **chi ha già indicato non espone più nulla**, mentre chi non ha compilato l'anno passato, provvede in relazione al 2012. Ovviamente, sono parimenti rispettose le conclusioni dei **timorosi** che, **nel dubbio, preferiscono ripetere la compilazione**, anche ove la medesima provochi una duplicazione di informazioni. Nessuno potrà sanzionare questi comportamenti, in quanto richiesti dalle istruzioni; casomai, si tratterà di perdere un po' di tempo per chiarire la propria posizione con le Entrate, ove scattassero richieste di versamento.

PENALE TRIBUTARIO

I "furbetti" tra sequestri e dintorni

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

La **sentenza n.37591/2013 della Corte di Cassazione, Sezione Penale**, nel ribaltare a favore del contribuente le due precedenti pronunce di merito, annulla il **sequestro per equivalente** su beni dell'amministratore di una società di capitali inizialmente concesso dal Tribunale sulla scorta di argomentazioni assai lineari e persuasive.

Ricordiamo brevemente che dal 2008 è operante anche in materia tributaria il **sequestro per equivalente** finalizzato alla **successiva confisca**, quale disciplinato dall'art.322 ter Codice Penale. Si tratta di un provvedimento assai delicato poiché produce riflessi sotto vari profili, e dunque la sua adozione presuppone una valutazione particolarmente accorta della fattispecie.

La sentenza tocca tre questioni.

1. In primo luogo, il provvedimento è stato adottato nei confronti di chi, alla data della commissione del fatto, **non ricopriva più l'incarico di amministratore**, d'onde già sotto questo profilo la sua illegittimità.

2. Dalla pronuncia, tuttavia, sembra emergere – e questo è il secondo profilo – che **difetta totalmente la prova che l'amministratore dimissionato abbia operato quale amministratore di fatto**. Questa affermazione implicitamente significa pure che certamente anche l'amministratore di fatto può – diciamo noi: deve – essere coinvolto in un eventuale provvedimento adottato dall'Autorita Giudiziaria, ad evitare che i "furbetti" possano farla franca semplicemente ricorrendo a teste di paglia. Al riguardo, incidentalmente rileviamo che **l'eventuale coinvolgimento dell'amministratore di fatto non comporta certamente il "discarico" di responsabilità di quello di diritto**, come ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, seppur con qualche oscillazione.

3. La terza questione attiene alla **sequestrabilità di un conto corrente** intestato alla società di cui il **reo è pure amministratore**: la **risposta** fornita dalla Corte sul punto è assolutamente **negativa**, non potendosi ritenere che la sua capacità di disporne implichi la possibilità dell'Autorità Giudiziaria di sotoporlo a sequestro; al riguardo, sembra appena il caso di rilevare che, sebbene il sequestro ben possa essere disposto su un bene non (o non più) di proprietà del reo, ciò è legittimo solo laddove l'**intestazione al terzo sia fittizia**, cioè volta a tentare di **sottrarre il cespote all'azione**; sotto questo profilo, la fattispecie che ci occupa è assai diversa, salvo che non si ritenga (e dimostri) che la società costituisca null'altro che uno

schermo e che le sue **attività** siano in effetti **riconducibili al reo**.

Al di là del caso specifico, le **problematiche** che si addensano attorno a questo strumento sono molteplici: la **frequenza** con cui l'Autorita Giudiziaria ne richiede l'adozione, se da un lato preserva la successiva ed eventuale azione di confisca, dall'altro pone questioni quanto mai delicate, tra le quali meritano menzione almeno due di queste.

In primo luogo, in tanto è possibile ricorrere al patteggiamento della pena in quanto il danno erariale sia risarcito: ma per risarcire il danno ci vogliono i soldi, e se è stato disposto un sequestro sarà ben difficile procedere di tal guisa.

In secondo luogo, la **misura del sequestro** è incredibilmente compatibile con l'istituto dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 bis DPR 602/1973, istituto pure richiamato dalla disciplina dell'accertamento esecutivo, quale previsto dall'art. 29 del Decreto legge 78/2010. A sommesso avviso di chi scrive, sembra inverosimile che due azioni così dirompenti possano convivere, determinando effetti non voluti e non sostenibili. E' ben vero che le logiche sottese ai due istituti sono diverse, ma l'effetto pratico, che poi è quello che interessa all'imprenditore, è la **contemporaneità di due azioni che toccano due patrimoni** per lo stesso fatto generatore, ovvero la (supposta) **evasione realizzata**. Qualcosa va ripensato, e in fretta.

Da ultimo, suscita perplessità quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, mutando orientamento rispetto al passato, ritiene che il **sequestro** possa avere ad oggetto il **"beneficio" dell'azione evasiva** inteso non solo come imposte risparmiate ma altresì come sanzioni ed interessi; è una tesi che, a sommesso avviso di chi scrive, non trova fondamento giuridico.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Costi occulti: gli elementi certi e precisi sono sempre da valutare

di Maurizio Tozzi

La sentenza della Cassazione, terza sezione penale, [n. 1092, cronologico 37131/13](#), depositata in Cancelleria il 10 settembre 2013, apporta un notevole contributo alla delicata tematica del **riconoscimento dei costi occulti** in sede di controllo fiscale. Il problema è estremamente sentito, soprattutto nel caso di indagini finanziarie, posto che la presunzione secondo cui anche **i prelevamenti possono costituire ricavi** può condurre a risultati abnormi in termini di accertamento se l'Ufficio precedente non adotta particolari cautele: ottenere il riconoscimento dei costi, invero, aiuta notevolmente nel contenere i risultati imponibili contestati. Riguardo ai costi occulti deve anzitutto richiamarsi la sentenza della [Corte Costituzionale 8.6.2005, n. 225](#), in cui si è affermata la necessità che per rendere equa, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, la pretesa fiscale anche nella ricostruzione dell'imponibile con metodo induttivo, occorre sempre tener conto non solo dei maggiori ricavi, ma anche della **incidenza percentuale dei costi relativi**, che vanno, dunque, sempre **detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati**, precisando che tale principio *“deve essere coniugato con le diverse tipologie di accertamento esperibili, a loro volta collegati alle tipologie di evasione riscontrate, oltre che a con le specifiche disposizioni fiscali”*.

In ordine agli accertamenti è necessario fare riferimento all'art.39 del DPR 600/73. La suddivisione di massima che prassi e giurisprudenza hanno concretizzato per il riconoscimento dei costi occulti è la seguente:

- in sede di **accertamento analitico o analitico/induttivo**, avendo l'amministrazione finanziaria osservato e ritenute valide le scritture contabili, non si concretizzano problematiche di costi occulti, salvo il **rispetto delle disposizioni fiscali contenute in altre disposizioni** (nello specifico, l'art. 109, c. 4, del Tuir);
- diversamente, negli **accertamenti induttivi puri**, essendo assente o comunque ritenuto non attendibile l'impianto contabile del contribuente, deve riconoscersi la **potenziale incidenza dei costi necessari allo svolgimento dell'attività**, alla luce dei richiamati principi Costituzionali.

Sul tema sono puntuali i chiarimenti contenuti nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32 del 19/10/2006](#) (paragrafo 5.5), emanata con riferimento alle procedure delle indagini finanziarie, laddove per quanto concerne gli accertamenti analitici o analitico-induttivi è stato precisato che l'ufficio precedente può operare un possibile **riconoscimento di componenti negativi** soltanto se è fornita da parte del contribuente **prova certa** (idonea documentazione

probante). Relativamente agli accertamenti induttivi, invece, la posizione del documento di prassi è tranciante: è sempre necessario considerare nel computo i componenti negativi per loro natura indispensabili allo svolgimento di una attività commerciale.

Risolto, pertanto, il problema dell'accertamento induttivo, dove un'idonea percentuale di costi deve essere sempre riconosciuta, la questione resta aperta nel caso di **accertamento analitico induttivo**, che richiede **l'analisi delle disposizioni fiscali rilevanti per la deduzione dei costi**. Ad essere centrale è il comma 4 dell'articolo 109 del Tuir, che nell'ultimo periodo, dispone che “*le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi*”.

Il problema consta nell'esatta individuazione degli elementi certi e precisi, atteso che i costi in questione non risultano dalla contabilità. Ad avviso della recente citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'eventuale **presenza di irregolarità contabili**, anche macroscopiche, **non è una condizione sufficiente** per far ritenere **non rilevanti i costi “a nero”**, laddove gli stessi siano documentati, ad esempio, da fatture d'acquisto e ciò a prescindere dalla mancata contabilizzazione degli stessi e dall'assenza di spiegazioni circa la non avvenuta contabilizzazione. Infatti, “*nel valutare i costi a nero, il giudice di merito (...) ha l'onere di procedere ad una disamina analitica dei documenti dai quali essi sono fatti derivare (...)*”. Pertanto, a prescindere dalle motivazioni di fondo che hanno condotto il contribuente a non avere atteggiamenti contabili virtuosi, compito preciso del giudice è di **valutare i documenti esibiti**: se dagli stessi emergono **elementi certi e precisi** circa la sussistenza dei costi, gli stessi devono essere inevitabilmente **riconosciuti**.

IVA

L'omessa dichiarazione non fa perdere il credito Iva

di Leonardo Pietrobon

Una questione che si ripete spesso e mal volentieri. Questo potrebbe essere l'assunto di ciò che determina l'omessa presentazione della dichiarazione Iva e l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito annuale. Su tale problematica l'Agenzia delle Entrate, nel corso degli anni, ha mutato opinione in più di un'occasione (sul punto si vedano la [Risoluzione n. 74/E/2007](#) e le [Circolari n. 34/E/2012](#) e [n. 21/E/2013](#)), mentre la Corte di Cassazione ha mantenuto un'impostazione abbastanza costante e favorevole al contribuente "sbadato".

Il riconoscimento del credito

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 11671 del 15/5/2013](#), ha affrontato per "l'ennesima" volta la problematica concernente il **mancato riconoscimento di un credito Iva** maturato in un anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, ripercorrendo alcune delle pronunce più significative e, soprattutto, le disposizioni nazionali e di rango comunitario. Nella citata sentenza, accogliendo le doglianze della società ricorrente, la Corte di Cassazione ha esordito affermando il concetto sopra espresso, secondo cui "**la mancata esposizione del credito Iva** nella dichiarazione annuale **non comporta la decadenza dal diritto** di far valere tale credito **purché lo stesso emerga dalle scritture contabili**".

Tale conclusione, a detta della Cassazione, è la corretta interpretazione dell'**art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE**, il quale subordina il diritto alla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione, prosegue la Cassazione, è l'unica per garantire il **principio di neutralità** dell'imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l'intero impianto normativo dell'Iva. A parere della Cassazione la necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo **non rispetti le formalità** imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

La sentenza in commento, a supporto di quanto affermato, richiama peraltro una precedente decisione della Suprema Corte, la [sentenza n. 6925 del 20/3/2013](#), con la quale, citando i concetti espressi dalla Corte di Giustizia CE cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, afferma ancora che "*ai sensi degli artt. 18, n. 1, lett. d) e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (...) il principio della neutralità fiscale impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante*

annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi.

Il presupposto dell'esistenza del documento contabile costituito dalla fattura, quale unico elemento sufficiente per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, è stato stabilito in modo chiaro ancora dalla stessa Corte con la [sentenza n. 19529 del 23.9.2011](#), la quale ha affermato che *"non v'è perdita del credito d'imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale". Tale conclusione è la diretta conseguenza della considerazione espressa dalla stessa Cassazione, secondo cui "gli altri adempimenti formali sono dettati unicamente per esigenze riguardanti l'accertamento del tributo, senza intaccare sul piano fiscale sostanziale il credito del contribuente".*

Il regime sanzionatorio

La [sentenza n. 6925/2013](#), indirettamente, mette in evidenza il **regime sanzionatorio**, applicabile in caso di "inosservanza" dell'obbligo di presentare il modello dichiarativo. Dal punto di vista normativo tale "inadempimento" è disciplinato dall'**art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997**, secondo cui è prevista una sanzione da un **minimo del 120% ad un massimo del 240%** del tributo dovuto. Lo stesso dettato normativo a tal proposito stabilisce che *"per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite"*. Tuttavia, appare logico concludere che se, dalla "riliquidazione" della dichiarazione omessa, emerge un **credito d'imposta** e, quindi, non sussiste alcun debito tributario ai fini IVA al quale commisurare la sanzione, il citato regime sanzionatorio (120%-240% del tributo dovuto) non può trovare applicazione. Resta quindi applicabile esclusivamente l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs. 471/1997, secondo cui, la sanzione non può essere **comunque inferiore ad € 258,00**.

In conclusione, anche la soluzione prospettata dall'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 21/E/2013**, secondo cui *"il contribuente che ha riportato un credito Iva, derivante da una dichiarazione omessa, ed ha utilizzato lo stesso in compensazione è tenuto al versamento degli interessi di mora per l'omesso versamento delle imposte, nonché della sanzione nella misura del 40% di quella originariamente applicata ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997"* (sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato) appare del tutto **inadeguata**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Finanziamenti infruttiferi banditi dal transfer price

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione ([sentenza n. 22010 del 25 settembre 2013](#)) analizza lo spinoso tema del **transfer pricing** in presenza di finanziamenti infragruppo.

Il caso analizzato dalla Corte è il seguente: l'Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento nei confronti della società SC S.p.a. e recupera a tassazione, ai fini IRES, gli interessi passivi su un **finanziamento** erogato dalla **capogruppo tedesca**. L'Amministrazione finanziaria ritiene che il tasso di interesse applicato nell'operazione infragruppo fosse notevolmente superiore a quello mediamente praticato nel mercato tedesco con il chiaro obiettivo di **erodere** la base imponibile italiana.

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento; la CTP di Milano accoglieva il ricorso. L'appello dell'Agenzia delle Entrate veniva accolto dalla CTR Lombardia. Il contribuente proponeva ricorso in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. **110 co. 7 del Tuir**.

Come noto, il citato articolo stabilisce che "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al **valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti."

In sostanza, le operazioni infragruppo devono avvenire a valori di mercato come se intercessero tra **soggetti indipendenti**; la norma vuole contrastare comportamenti "elusivi" dei contribuenti volti a "spostare" materia imponibile verso soggetti del gruppo con una imposizione fiscale inferiore.

La Corte rigetta il ricorso.

La sentenza risulta interessante in quanto contesta implicitamente l'erroneo comportamento talora invalso nella prassi di erogare **finanziamenti infruttiferi** alle società controllate estere. Tale prassi appare sicuramente inappropriata in quanto, il mutuo si configura come una prestazione di servizi il cui prezzo di mercato – rappresentato dal **tasso di interesse** – deve rispettare il valore normale che non può essere pari a zero. La sentenza, pertanto, rappresenta un monito anche di fronte alla più frequente situazione in cui la società italiana non è debitrice ma erogatrice del mutuo. In questo caso, specularmente simmetrico a quello della sentenza, l'Agenzia delle entrate pretenderà **un'adeguata remunerazione** dell'apporto che costituisce base imponibile in capo alla società residente.

La C.M. 32 del 22 settembre 1980 ha chiarito che anche in materia di finanziamenti deve essere osservato il principio del prezzo di libera concorrenza.

Si propone proprio il caso di un finanziamento concesso dalla controllante estera A alla sua

affiliata italiana B. Secondo l'Agenzia, relativamente ai finanziamenti, il **mercato "rilevante"** è quello del mutuante per cui si dovrà valutare il saggio di interesse corrente nello Stato di residenza della controllante che sarà considerato come campione per la determinazione del saggio "normale".

Tale approccio si giustifica col fatto che generalmente è il mutuatario che si rivolge al mercato del mutuante e non viceversa, e le condizioni di un prestito non variano in relazione al cambiamento del mutuatario. In determinate fattispecie ci si potrà discostare dal riferimento al mercato del mutuante qualora sia provato il ricorso, da parte della **società finanziatrice**, ad un mercato diverso da quello di residenza per ottenere i fondi successivamente erogati alla controllata.

Seguendo tale approccio, nella sentenza in esame, l'Amministrazione finanziaria prende come riferimento i bollettini ufficiali della Bundesbank tedesca e rileva come il **tasso di interesse** applicato alla società italiana sia superiore con l'evidente scopo di accrescere gli utili della capogruppo tedesca diminuendo i redditi della società italiana.

Nella sentenza si richiama inoltre l'art. 9 del Modello OCSE secondo il quale *"quando le condizioni convenute .. tra le due imprese .. sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa, e tassati di conseguenza"*.

In realtà, il riferimento corretto sarebbe stato all'art. 9 della Convezione tra l'Italia e la Germania che prevede peraltro, nel **protocollo**, che se uno stato contraente procede ad una rettifica degli utili di un'impresa in conformità all'articolo 9, l'altro Stato procede ad una rettifica degli utili dell'impresa dell'altro stato contraente. Di conseguenza, la Germania dovrebbe a seguito della rettifica al reddito italiano ridurre la base imponibile della controllante.